



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12 ottobre 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 ottobre 2004 - Quinta giornata andata

Atalanta-Lazio 1-1
Cagliari-Brescia 2-1
Chievo Verona-Lecce 2-1
Messina-Siena 4-1
Milan-Reggina 3-1
Palermo-Bologna 1-0
Parma-Fiorentina 0-0
Roma-Internazionale 3-3
Sampdoria-Livorno 2-0
Udinese-Juventus 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 12 ottobre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 23

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 ottobre 2004 - Quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Soc. UDINESE – Soc. JUVENTUS

Il Giudice Sportivo,

ricevuta segnalazione ex art. 31 comma A3) CGS da parte della Procura Federale in ordine al comportamento del calciatore **Ibrahimovic Zlatan** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Cribari Emilson** (Soc. **Udinese**), al 39° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 39° del primo tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione in favore della Juventus, numerosi giocatori delle due squadre si collocavano nell'area di rigore dell'Udinese in attesa della battuta. Prima che il calcio di punizione venisse effettuato, Ibrahimovic, strettamente marcato da Cribari, urtava con la propria fronte l'avversario sul viso. Cribari nell'immediatezza non manifestava alcuna reazione; poi crollava a terra.

La sequenza filmata evidenzia, del pari, la posizione dell'Arbitro durante tutto lo svolgimento della vicenda. Egli era situato in un punto tale da poter seguire quanto avveniva nell'area di rigore dell'Udinese: al momento del gesto di Ibrahimovic il Direttore di gara aveva lo sguardo proprio rivolto verso la zona ove si trovavano i calciatori dell'Udinese e della Juventus, tant'è che interveniva immediatamente, sospendendo con un fischio l'esecuzione del calcio di punizione ed avvicinandosi ad Ibrahimovic e a Cribari, per invitarli con univoci gesti ad una condotta più corretta. L'Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari di sorta e faceva riprendere il giuoco con il calcio di punizione già assegnato.

Il Direttore di gara, nel suo supplemento, ha testualmente confermato:

“di aver tenuto sotto controllo l'azione e di aver valutato non meritevole di sanzione tale episodio. Mi avvicinavo ad entrambi i calciatori per invitarli a tenere un comportamento più consono allo spirito del giuoco”.

Risulta evidente la non utilizzabilità della prova televisiva nella presente circostanza.

Già le immagini dimostravano – come sopra esposto – che l'Arbitro aveva seguito tutto lo svolgimento dei fatti, avvedendosi nell'immediatezza del contrasto tra Ibrahimovic e Cribari, da lui ritenuto meritevole di un richiamo verbale ai due calciatori, ma non di altre sanzioni disciplinari.

Quindi proprio le immagini televisive dimostravano a priori la non applicabilità dell'art. 31 comma A3) CGS, poiché il fatto oggetto della segnalazione era stato percepito e valutato dall'Arbitro sul campo.

Tale circostanza è stata confermata in modo inequivoco dal Direttore di gara nel supplemento da lui inviato a questo Giudice Sportivo.

L'insussistenza del requisito preliminare, posto dall'art. 31 CGS a condizione per l'utilizzo della prova televisiva, esime da ogni altra considerazione sulla sussistenza o meno degli altri presupposti normativi.

P.Q.M.

delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Ibrahimovic Zlatan** (Soc. **Juventus**) a seguito della segnalazione della Procura Federale.

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori esposto, in varie occasioni durante la gara, striscioni di tenore offensivo, di volta in volta, nei confronti di un esponente politico; di un Arbitro internazionale della FIFA; del Presidente, di un Dirigente e dei tifosi della squadra avversaria; per aver fatto esplodere numerosissimi petardi nel recinto di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo; per aver fatto esplodere, in varie occasioni per tutto il corso della gara, petardi e mortaretti in un settore occupato dai sostenitori avversari; per aver effettuato reciproco lancio di bottiglie in plastica e lattine con i sostenitori avversari, sia prima dell'inizio sia durante la gara; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi, in più occasioni durante la gara, in un settore occupato da sostenitori avversari; per avere effettuato reciproco lancio di bottiglie in plastica e lattine con i tifosi avversari, sia prima che durante lo svolgimento della gara; per aver cagionato il ferimento di un sostenitore della propria squadra con l'esplosione di un petardo, all'8° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva..

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, in più occasioni durante la gara, petardi nel recinto di giuoco; per aver lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, al 3° ed al 42° del secondo tempo; per aver lanciato un bengala sul terreno di giuoco, al 45° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori lanciato nel recinto di giuoco sia fumogeni, prima dell'inizio della gara, sia bengala, al 45° ed al 47° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un bengala che cadeva ancora acceso sul terreno di giuoco, così provocando una breve interruzione della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva..

Ammenda di € 2.250,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori lanciato due bottiglie in plastica piene d'acqua sul terreno di giuoco, al 38° ed al 42° del secondo tempo; per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara. recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 20° e al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno alcune bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

ESPOSITO Mauro (Cagliari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria (Prima sanzione); perché, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava con un avversario spinte sul petto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZOBOLI Davide (Brescia): perché, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava con un avversario spinte sul petto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FONTANA Gaetano (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

LUCARELLI Cristiano (Livorno): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DI MICHELE David (Udinese)

PRIMA SANZIONE

DIONIGI Davide (Reggina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DIAMOUTENE Souleymane (Lecce)

LUCARELLI Alessandro (Livorno)

SCULLI Giuseppe (Brescia)

VERON Juan Sebastian (Internazionale)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DALLA BONA Samuele (Lecce)

DE ROSSI Daniele (Roma)

GIAMPA' Domenico (Messina)

GIUNTI Federico (Bologna)

MUNTARI Sulley Ali (Udinese)

PAVAN Simone (Sampdoria)

SIMPLICIO Fabio Henrique (Parma)

TORRISI Stefano (Bologna)

VIDIGAL Jose Luis (Livorno)

ZAMBONI Marco (Reggina)

PRIMA SANZIONE

APPIAH Stephen (Juventus)

ARIATTI Luca (Fiorentina)

BALLERI David (Livorno)

BARONIO Roberto (Chievo Verona)

BOLANO Correa Jorge (Parma)

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)

COLUCCI Giuseppe (Reggina)

CONTINI Matteo (Parma)

FRANCESCHINI Ivan (Reggina)

GRANDONI Alessandro (Livorno)

MAURI Stefano (Udinese)

MONTELLA Vincenzo (Roma)

RUI COSTA Manuel (Milan)

STOVINI Lorenzo (Lecce)
VOLPI Sergio (Sampdoria)
ZEBINA Jonathan (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CARACCIOLO Andrea (Brescia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

MEGHNI Mourad (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

IAQUINTA Vincenzo (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ABEIJON Nelson (Cagliari)
BRIENZA Franco (Palermo)
MUZZI Roberto (Lazio)
SEMIOLI Franco (Chievo Verona)

e) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 OTTOBRE 2004

NANI Gianluca (Brescia): perché, quale Dirigente accompagnatore ufficiale, per tutta la durata della gara utilizzava un telefono cellulare per ricevere istruzioni che, poi, riferiva all'allenatore seduto in panchina; non desisteva da tale comportamento nonostante i ripetuti richiami del Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal medesimo Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 22 ottobre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 OTTOBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani